

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1619

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COPPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1993

Modifica dell'articolo 2, comma 1, e nuovo testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, relativo alla razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi

ONOREVOLI SENATORI. - Disastrose appaiono le condizioni economiche dell'agricoltura meridionale oltrechè aggravate dalla crisi che colpisce i settori produttivi agrumicoli, dell'olio e del vino.

In un contesto generale di stasi produttiva, di difficoltà conseguenti all'applicazione della riforma della politica agricola comune, di obiettiva crisi occupazionale, un provvedimento come quello di riforma previdenziale varato l'11 agosto scorso, a fronte di un apprezzabile recupero finanziario per l'erario nel breve periodo, pregiudica la programmazione delle attività aziendali, determina disoccupazione, aggrava i rischi di evasione contributiva, incentiva il ricorso alla manodopera illecita. In tale contesto, il citato decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, che comporta la moltiplicazione per tre volte degli oneri previdenziali, rappresenta un peso insopportabile per attività produttive agricole che stanno sul filo della bancarotta.

Tale misure appaiono ingiuste sia sul piano economico sia sul piano etico e cadono nel momento in cui la legge finanziaria riduce le dotazioni di spesa per l'agricoltura, la politica agricola comune penalizza le produzioni ed i redditi agricoli.

Nella consapevolezza che i problemi del Paese non si risolvono certo con un regime vessatorio, persecutorio nei confronti dell'agricoltura, ma, al contrario, prevedendo interventi diretti a favorire gli investimenti, l'imprenditorialità, il mantenimento dell'occupazione ed in attesa di un'organica revisione della materia nel contesto di una nuova politica agricola nei contenuti e nelle finalità propongo un ritorno alla

situazione antecedente alla riforma suddetta.

Questa, infatti, prevedeva che premi e contributi per i datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, fossero dovuti nella misura del 40 per cento qualora operanti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 luglio 1977, n. 984, e nella misura del 20 per cento per i datori operanti nelle zone agricole comprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Del resto, se alla maggiorazione degli oneri così come prevista dal decreto legislativo n. 375 del 1993, si aggiungono anche il calo generalizzato dei prezzi dei prodotti agricoli ed il costante aumento dei mezzi di produzione, il quadro non può che apparire sconcertante ed un intervento nel settore improrogabile.

Esentare, infine, dall'obbligo di tenuta di registro di impresa le aziende che occupino meno di 10 dipendenti a tempo indeterminato risponde alla esigenza di non aggravare la già difficile situazione gestionale di molte piccole imprese agricole imponendo adempimenti burocratici molto pesanti e di dubbia utilità.

Nella certezza di avere a mio fianco quanti hanno a cuore il futuro dell'agricoltura e nella consapevolezza che un futuro per l'agricoltura rappresenta un futuro per il Sud, data l'importanza strategica che il settore riveste, concludo raccomandando la sollecita approvazione del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, dopo le parole: «i datori di lavoro agricolo» sono inserite le seguenti: «che impegnano più di dieci lavoratori a tempo indeterminato».

2. L'articolo 17 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - (*Agevolazioni contributive*). - 1. I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie, sono dovuti nella misura del 15 per cento dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle comunità montane. I predetti premi e contributi sono dovuti per i medesimi lavoratori dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella misura del 40 per cento, e dai datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate comprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nella misura del 20 per cento».